



STATUTO



SEZIONE VASCOLARE

della

SOCIETÀ SVIZZERA DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA (SSUM)

19 ottobre 2000
revisione 25 settembre 2005

• **Articolo 1 – Denominazione**

In base al presente statuto esiste sotto la denominazione **Sezione Vascolare della Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina** una sezione ai sensi di articolo 5.2. dello statuto della Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina (SSUM) del 1.3.1998.

• **Articolo 2 – Sede e lingua ufficiale**

- 2.1. La sede della sezione è il luogo di lavoro del rispettivo membro.
- 2.2. Le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese e l'italiano. Per semplificare la lettura, il presente testo sarà redatto utilizzando esclusivamente la forma maschile.

• **Articolo 3 – Scopi**

- 3.1. Promovimento dell'aggiornamento e del perfezionamento nel campo dell'ecografia vascolare.
- 3.2. Elaborazione ed assicurazione degli standard qualitativi.
- 3.3. Promovimento della ricerca e della scienza.
- 3.4. Cura dei contatti nazionali ed internazionali.
- 3.5. Realizzazione di corsi di base e finali per l'ottenimento del certificato di capacità "sonografia modulo vasi". Valutazione dei candidati per l'ottenimento e rispettivamente la ricertificazione del certificato di capacità sonografia moduli vasi (su mandato della SGUM/SSUM).

• **Articolo 4 – Organizzazione della sezione**

La sezione è suddivisa in quattro *gruppi di lavoro*:

- arterie periferiche
- vene periferiche
- vasi sopraaortali
- vasi addominali

• **Articolo 5 – Funzioni di membro – Appartenenza**

- 5.1. La sezione è formata da membri ordinari e sostenitori.
- 5.2. I membri ordinari rispondono ai seguenti requisiti:
 - Membro della SSUM
 - Titolo di medico specialistico FMH o equivalente
 - Adempimento dei criteri del Modulo Vascolare.
 - Adempimento dei criteri almeno di uno dei sottomoduli del „modulo vasi“ del programma di capacità della SGUM/SSUM
- 5.3. I membri sostenitori possono essere sia persone fisiche sia giuridiche che sostengano gli scopi della sezione.
- 5.4. La richiesta di associazione sarà presentata alla sezione mediante una domanda di adesione scritta. La domanda conterrà informazioni dettagliate dell'istruzione ricevuta in ambito sonografico e della rispettiva esperienza, come pure la prova dell'adempimento dei criteri per la rispettiva forma di membro come descritto nei punti 5.2. e 5.3.

5.5. L'appartenenza alla sezione non è demandabile.

• **Articolo 6 – Quota sociale**

6.1. I membri ordinari e sostenitori pagheranno una quota sociale annuale. Il suo ammontare sarà annualmente fissato dall'assemblea generale. L'ammontare della quota sociale sarà stabilito di comune accordo con la SSUM.

6.2. I membri ordinari potranno essere liberati dall'obbligo di pagamento della quota sociale al termine della loro attività professionale. Manterranno in ogni modo tutti i diritti di un membro ordinario.

• **Articolo 7 – Esclusione quale membro**

7.1. La qualità di membro si estingue al momento del decesso o in caso di risoluzione della persona giuridica.

7.2. *Dimissioni*

Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al Comitato, con termine di disdetta di sei mesi per la fine di un anno solare (Art. 70, cpv 2 CCS). Il Comitato ha il potere, in casi particolari, di abbreviare o di non considerare questo termine, in particolare nel caso di cambiamento di domicilio.

7.3. *Non versamento della quota sociale*

I membri che, nonostante richiamo, sono in arretrato di due anni con il versamento della quota sociale vengono considerati dimessi, se dopo ripetuta ingiunzione di pagamento non ottemperano ai loro impegni di contribuzione entro 2 mesi.

7.4. *Esclusione*

Un membro può essere escluso solo per motivi gravi per richiesta del comitato. L'esclusione è ratificata dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto.

• **Articolo 8 – Organi della sezione**

8.1. L'assemblea generale

8.2. Il comitato

8.3. I gruppi di lavoro. Nell'ambito dei 4 sottomoduli (arterie periferiche, vene periferiche, vasi sopraaortici, vasi addominali)

• **Articolo 9 – L'assemblea generale**

9.1. L'assemblea generale costituisce l'organo supremo della sezione.

9.2. *Convocazione*

L'assemblea generale è convocata dal comitato della sezione:

Per l'assemblea generale ordinaria annuale, che di regola ha luogo in Svizzera in occasione dell'assemblea generale della SSUM.

Per l'assemblea generale straordinaria su decisione della maggioranza in seno al comitato o allorquando è richiesta da almeno 1/5 dei membri.

La convocazione dell'assemblea generale è comunicata per iscritto ad ogni membro, con un anticipo di almeno quattro settimane.

- 9.3. *Partecipazione e diritto di voto*
Tutti i membri hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale. Il diritto di voto è conferito a tutti i membri ordinari e sostenitori della sezione. Sono eleggibili unicamente i membri ordinari.
- 9.4. *Lista delle trattande*
Il comitato della sezione provvede alla redazione della lista delle trattande ed all'invio della stessa, allegandola alla lettera di convocazione. Saranno tenute in considerazione le proposte dei singoli membri.
- 9.5. *Competenze*
L'assemblea generale esercita le seguenti competenze:
- 9.5.1. Elegge il presidente e può rimuoverlo dalla sua carica con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti aventi diritto di voto.
- 9.5.2. Ratifica, su richiesta del comitato, conf. all'art. 5, l'ammissione di nuovi membri. La lista delle candidature è da comunicare ai singoli membri, trasmettendola in allegato alla lettera di convocazione per l'assemblea generale. Se nascono controversie in merito all'elezione di un candidato, sarà intrapresa una votazione segreta. L'eleggibilità si delibera sui 2/3 dei membri aventi diritto di voto. L'accettazione quale membro SSUM avviene in occasione dell'assemblea generale della SSUM.
- 9.5.3. Designa i revisori dei conti.
- 9.5.4. Delibera in merito all'esclusione di membri.
- 9.5.5. Approva il rapporto sull'attività del comitato della sezione, come pure il bilancio annuale.
- 9.5.6. Fissa la quota sociale annuale ed approva il preventivo per l'anno successivo.
- 9.5.7. Delibera modifiche statutarie conformemente all'art. 12.
- 9.5.8. È responsabile del disbrigo di tutti gli affari correnti non di competenza di un altro organo della sezione.
- 9.5.9. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo indicazione contraria agli statuti. Il presidente partecipa alle votazioni e gli è conferito, a parità di voto, il potere decisionale. Risoluzioni approvate possono essere rimesse in discussione nel corso della medesima assemblea, premesso che 2/3 dei presenti aventi diritto di voto si pronuncino in tal senso.
- 9.5.10. Fa stato l'art. 75 del Codice Civile Svizzero, secondo il quale tutti i membri hanno il diritto di inoltrare ricorso entro un termine di 30 giorni, qualora fossero state adottate decisioni alle quali loro non hanno aderito e che siano in contrasto con la legge o il presente statuto. Quale foro giuridico è designato il domicilio del presidente.
- 9.6. *La presidenza*
Il presidente della sezione presiede l'assemblea generale, in caso d'impedimento la presidenza è affidata ad uno dei conduttori dei gruppi di lavoro. Il presidente dell'assemblea nomina uno o più scrutatori.
- 9.7. *Segreteria*
Uno dei conduttori dei gruppi di lavoro fungerà da segretario dell'assemblea generale.
- 9.8. *Elezioni e votazioni*
Elezioni e votazioni sono effettuate a voto palese; se un terzo almeno dei presenti con diritto di voto ne fa richiesta, si procede a scrutinio segreto.

9.9. *Quorum*

Per le elezioni è richiesta al primo turno la maggioranza assoluta (50% dei voti validi + 1) ed al secondo, la maggioranza relativa (maggioranza dei voti). Le risoluzioni sono adottate, con riserva di quei casi in cui il presente statuto preveda la maggioranza qualificata, a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti con diritto di voto.

• **Articolo 10 – Comitato e Sezione**

10.1. Il comitato è composto da:

- Presidente
- Presidente eletto
- Past President
- Segretario
- Cassiere come pure
- al massimo due membri a latere

I 4 dirigenti dei gruppi di lavoro diventano d'ufficio membri di comitato e assumono una delle funzioni citate in calce.

10.2. *Elezione*

Il presidente è eletto dall'assemblea generale. I membri del comitato (conduttori dei gruppi di lavoro), sono eletti dai gruppi di lavoro in occasione della loro riunione.

Il presidente viene preferibilmente scelto fra i dirigenti dei gruppi di lavoro ed eletto dall'assemblea ordinaria. I membri di comitato vengono eletti dall'assemblea ordinaria.

10.3. *Durata dei singoli incarichi*

Il presidente ed i conduttori dei gruppi di lavoro sono eletti per una durata di due anni e sono rieleggibili.

La rielezione è ammessa.

La durata della carica del segretario è di due anni. La rielezione è possibile.

La durata della carica del cassiere è di due anni. La rielezione è possibile.

10.4. *Riunione di comitato*

Il presidente indice annualmente almeno due riunioni di comitato, oppure ogni qualvolta gli oggetti in discussione lo rendano necessario o se due membri del comitato ne facciano richiesta. Di regola la convocazione dovrebbe essere emanata con almeno 8 giorni di anticipo sulla riunione. In merito alla riunione è redatto un verbale, che è sottoscritto dallo scrivente. In casi urgenti può essere tenuta una conferenza telefonica.

10.5. *Votazioni*

Le risoluzioni sono adottate, salvo prescrizione diversa degli statuti, a maggioranza dei voti espressi. Il presidente partecipa alla votazione ed a parità di voto, ha potere decisionale.

10.6. *Competenze e doveri*

Il comitato promuove tutte le attività della sezione suddividendo autonomamente i compiti all'interno del comitato, purché non siano oggetto delegato ad un altro organo. Ha in particolare le seguenti competenze:

- 10.6.1. Il comitato rappresenta nei confronti della SSUM gli interessi della sezione. Dovrà redigere un rapporto sull'attività della sezione all'attenzione dell'assemblea generale.
- 10.6.2. Amministra il capitale societario ed allestisce il preventivo ed il bilancio annuale. La sezione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente con il tesoriere. Per importi fino a CHF 1'000.— il presidente ha il diritto di firma individuale.
- 10.6.3. Ratifica l'ammissione di nuovi membri in conf. all'art. 5.
- 10.6.4. Delibera in merito all'esclusione di membri, in presenza di gravi motivazioni.
- 10.6.5. Convoca l'assemblea generale.
- 10.6.6. Allestisce un rapporto, sottoponendolo all'attenzione dell'assemblea generale, sull'attività della sezione ed in merito alla sua situazione finanziaria.
- 10.6.7. Nell'ambito di manifestazioni più grandi e di convegni, il comitato ha la facoltà di nominare un presidente responsabile.
- 10.6.8. Alla fine del suo mandato, con termine di un mese, il membro del comitato uscente trasmette tutti gli incarti e i documenti debitamente catalogati al suo successore.

• **Articolo 11 – Revisori dei conti**

I due revisori dei conti, eletti dall'assemblea generale, sorvegliano i movimenti di cassa e le finanze della sezione. La supervisione ricorrerà con una scadenza almeno annuale. Il relativo protocollo sarà sottoposto all'assemblea generale. I revisori dei conti sono eletti per una durata di due anni.

• **Articolo 12 – Modifica dello statuto**

Proposte

- 12.1. Proposte in merito alla modifica dello statuto devono essere sottoposte dal comitato della sezione o da 1/6 dei membri all'attenzione degli altri membri, con un anticipo di almeno tre mesi sulla data prevista della prossima assemblea generale.
- 12.2. Contestazioni ed eventuali controrichestre sonno da presentare al comitato con almeno due mesi di anticipo sulla prevista riunione dell'assemblea generale, che a sua volta si impegna a trasmetterne il contenuto a tutti i membri, con almeno un mese di anticipo sull'incontro.

Quorum

- 12.3. Per l'accettazione delle modifiche statutarie, è necessario il raggiungimento della maggioranza dei 2/3 dei membri aventi diritto di voto.
- 12.4. Tutte le modifiche statutarie devono essere approvate dal comitato SSUM.

- **Articolo 13 – Scioglimento della sezione**

Competenza

13.1. Lo scioglimento della sezione può avvenire solo su decisione dell'assemblea generale della sezione stessa, della SSUM, per sentenza del giudice o per forza di legge.

Quorum

13.2. Lo scioglimento per decisione della sezione deve essere decretato dall'assemblea generale convocata a tale scopo, a voto maggioritario di almeno due terzi dei membri con diritto di voto.

13.3. Qualora il quorum summenzionato non fosse raggiunto, occorrerà convocare un'altra assemblea generale entro due mesi dalla prima; questa avrà la facoltà, a dispetto del numero di membri presenti aventi diritto di voto, di deliberare in proposito con effetto esecutivo. Lo scioglimento della sezione deve essere approvato dai due terzi dei membri aventi diritto di voto.

13.4. In caso di scioglimento statutario della sezione, tramite la SSUM, a seguito di sentenza giudiziaria o per forza di legge, l'assemblea generale incarica uno o più delegati di liquidare il capitale della sezione e si pronuncia a maggioranza semplice sulla destinazione dello stesso.

- **Articolo 14 – Statuto**

14.1. Il presente statuto è stato redatto in tedesco, francese ed italiano. Fa stato il testo tedesco.

14.2. Lo statuto è stato redatto in occasione dell'assemblea costitutiva tenutasi il giorno 25.6.1999. È stato in seguito approvato dall'assemblea generale della SSUM del 19.10.2000 e dall'assemblea generale della sezione del 19.10.2000. Esso entra in vigore con effetto immediato.

Basilea, 19 ottobre 2000

Revisione Gineva, 25 settembre 2005

Il presidente

Il membro del comitato

Prof. Kurt A. Jäger

Dr. Stefan Küpfer